

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA' PER LA PACE"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Costituzione)

1. In attuazione dell'articolo 15 della legge regionale Marche 18 giugno 2002 n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) è costituita l'Associazione "Università per la pace".
2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2

(Sede e strutture organizzative)

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Ascoli Piceno.
2. Il Consiglio della Regione Marche mette a disposizione dell'Associazione una sede operativa dotata di strutture, mezzi e personale.
3. Altre sedi decentrate sul territorio regionale possono essere messe a disposizione da enti pubblici e soggetti privati.
4. L'Università per la Pace potrà affidare a ciascun socio il supporto organizzativo ed il coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, mediante stipulazione di apposite convenzioni con i singoli enti e/o associazioni.
L'affidamento di tali attività, con l'indicazione delle risorse necessarie, dovrà essere inserito nel programma generale di attività previsto dall'articolo 17, comma 2 del presente Statuto e approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 3

(Finalità)

1. L'Associazione promuove lo sviluppo di una cultura della pace basata sul rispetto dei diritti umani, sulla diffusione dei principi democratici e di partecipazione, sulla valorizzazione delle differenze di etnia, religione, cultura e genere, nonché sulla salvaguardia dell'ambiente. A tal fine in particolare l'Associazione:
 - a) realizza un centro di documentazione collegato con banche dati nazionali, europee ed internazionali;
 - b) provvede alla produzione di materiale didattico e informativo e alla divulgazione di materiale fornito dalle istituzioni nazionali e sopranazionali;
 - c) favorisce la diffusione delle tematiche relative alla promozione della cultura della pace, dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
 - d) promuove sui temi della mondialità e della pace, programmi di formazione e di educazione, specialmente nell'ambito scolastico, ed in particolare con gli organi scolastici di ogni ordine e grado, nonché con i soggetti competenti;

- e) promuove progetti e campagne nazionali di solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo, convegni, tavole rotonde e seminari, stages sui temi della pace;
 - f) sviluppa relazioni, collaborazioni e reti con i più qualificati centri di ricerca, nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali, internazionali che operano per la pace ed i diritti umani nel mondo, e con enti locali delle Marche;
 - g) promuove l'attivazione di percorsi formativi universitari sulla cultura di pace e dei diritti umani;
 - h) promuove e partecipa ad iniziative, proposte, accordi e progetti, unitamente con altri soggetti, finalizzati alla divulgazione ed affermazione dei diritti umani e della cultura di pace, intesa nella sua accezione più ampia;
 - i) svolge ogni attività ed iniziativa mirata al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie.
2. L'Università della pace assume come proprio patrimonio morale, tutte le iniziative, attività, azioni e ricerche che gli enti locali, le associazioni e le scuole di pace della regione Marche hanno posto in essere nel corso degli anni in tema di diffusione della cultura di pace, mettendo in rete tutto il materiale e la documentazione relativi.

TITOLO II

I SOCI

Art. 4

(Adesione all'Associazione)

1. All'Associazione possono aderire gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all'articolo 11 della legge regionale n 9/02 aventi sede nel territorio regionale, che condividono le finalità e approvano lo Statuto.
2. Sulla domanda di ammissione all'Associazione delibera il Consiglio direttivo che ne dà informazione nella prima riunione successiva all'Assemblea .
3. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
 - a) fondatori: quelli intervenuti all'atto di costituzione dell'Associazione nonché quelli designati dal Consiglio direttivo, su proposta della maggioranza dei fondatori, entro un anno dalla costituzione dell'Associazione ;
 - b) sostenitori: quelli che versano i contributi volontari di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d) nella misura non inferiore a quella minima individuata dall'Assemblea;
 - c) ordinari.

Art. 5

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività e le manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione,
 - b) di partecipare a tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
 - c) di esercitare i diritti di voto derivanti dalle norme del presente Statuto.
2. I soci hanno l'obbligo di:

- a) versare la quota associativa annuale, nella misura determinata, dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) osservare lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione.

Art. 6
(Decadenza del Socio)

1. Salvo diritto di recesso, la decadenza da Socio avviene:
- a) per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi sociali;
 - b) per grave violazione delle norme statutarie o regolamentari;
 - c) per il mancato pagamento o rinnovo della quota di adesione.
2. In relazione al punto a) ed al punto b) la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione ai soggetti interessati.
In relazione al punto c) la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo decorso il termine di 90 giorni dalla diffida al Socio inadempiente.

TITOLO III
FORMA ASSOCIATIVA

Art. 7
(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Collegio dei revisori;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collaboratore Permanente.

Art. 8
(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ne determina l'indirizzo e le linee di azione. All'Assemblea in particolare spetta:
- a) nominare, fatto salvo quanto stabilito al comma 6 dell'articolo 12 e al comma 3 dell'articolo 15, i membri del Consiglio direttivo, garantendo la rappresentanza delle diverse tipologie di soci e di entrambi i generi;
 - b) nominare i membri del Collegio dei revisori;
 - c) individuare i tavoli di lavoro di cui all'articolo 18;
 - d) modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
 - e) approvare i bilanci di previsione ed i bilanci consuntivi della gestione;
 - f) approvare il regolamento esecutivo del presente Statuto;
 - g) approvare il programma generale annuale di attività di cui all'articolo 17;
 - h) dettare indirizzi al Consiglio direttivo ed in particolare quelli riferiti all'attuazione del programma generale annuale di attività;

- i) determinare la misura della quota associativa annuale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e la misura minima del contributo volontario di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci dell'Associazione.
3. L'Assemblea può determinare quote associative di adesione differenziate in relazione alle diverse caratteristiche dei soci. Ferma restando la determinazione di un'unica quota associativa per le associazioni senza fini di lucro, la quota annuale dovuta dagli enti e soggetti pubblici e privati è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per gli enti locali, in proporzione alla popolazione del rispettivo ambito territoriale;
 - b) per gli enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) e per i soggetti privati con scopo di lucro, in proporzione alla capacità economica dei medesimi desumibile dai rispettivi bilanci.
4. La quota associativa annuale non può comunque essere superiore a € 3000; tale somma può essere periodicamente aggiornata dall'Assemblea sulla base dell'andamento del costo della vita risultante dagli indici ISTAT.

Art. 9

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una volta per l'approvazione del bilancio di previsione e l'altra per l'esame del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta venga convocata dal Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
3. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede legale.
4. I soci sono convocati in assemblea mediante comunicazione scritta trasmessa a ciascun socio almeno 7 giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare.

Art. 10

(Votazioni in Assemblea)

1. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta da presentarsi di volta in volta, da rappresentanti di altri soci anche se membri del Consiglio direttivo. La delega ai componenti del Consiglio direttivo non può tuttavia essere conferita in caso di approvazione dei bilanci e di deliberazioni in merito a responsabilità dei componenti stessi.
2. Ogni delegato può rappresentare un solo socio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
5. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. Le deliberazioni prese in conformità con le norme statutarie obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto stesso.

Art .11

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal vice Presidente eletti con le modalità di cui all'articolo 14. Qualora in una riunione risultino assenti entrambi, l'Assemblea designa un altro componente ad assumere le funzioni di Presidente.

2. Il Presidente nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 12

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è organo di gestione dell'Associazione. In particolare al Consiglio direttivo spetta:

- a) redigere la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- b) redigere la proposta del programma generale annuale di attività di cui all'articolo 17;
- c) redigere la proposta di regolamento esecutivo dello Statuto;
- d) coordinare l'attività di studio e di ricerca e approvare i programmi ed i progetti esecutivi;
- e) determinare la composizione e coordinare l'attività dei tavoli di lavoro;
- f) svolgere le funzioni previste dal regolamento esecutivo e comunque tutte quelle non espressamente attribuite ad altri organi.

2. Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di 12 membri e dura in carica tre anni.

3. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

4. I soci fondatori hanno diritto di essere rappresentati nel Consiglio direttivo per una quota non inferiore al 50 % dei componenti del Consiglio stesso.

5. I soci sostenitori hanno diritto di essere rappresentati nel Consiglio direttivo per una quota non inferiore al 25% dei componenti del consiglio stesso.

6. Uno dei membri del Consiglio direttivo è nominato dalla Regione.

Art. 13

(Convocazione del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno . Esso è inoltre convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso che dovrà pervenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma e fax da spedire almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche al di fuori della sede legale.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, garantita anche mediante collegamento telematico, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.
6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

(Presidente, Vice presidente e Segretario)

1. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, e un Vicepresidente e un Segretario.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti garantendo comunque la presenza anche di rappresentanti di soggetti di diritto privato.
3. Il Presidente ha la rappresenta legale dell'Associazione anche in giudizio e presso i terzi; egli presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni ed esercita le ulteriori funzioni previste dal regolamento esecutivo.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza ed impedimento secondo quanto previsto dal regolamento esecutivo.
5. Il Segretario, anche nominato ai sensi dell'art. 2 comma 4 sovrintende alla redazione dei verbali del Consiglio, secondo quanto previsto dal regolamento esecutivo.

Art. 15

(Il collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione da allegare ai bilanci annuali; essi possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
3. Uno dei membri del collegio dei revisori è nominato dalla Regione.

Art. 15/bis

(Il collaboratore permanente)

L'Università per la pace nell'intento di allargare al massimo l'azione di diffusione della cultura e dell'opera di pace istituisce la figura del *Collaboratore Permanente (CP)*. Il Collaboratore Permanente è una persona che si è particolarmente distinta per storia ed esperienza personale, per azioni durevoli, per testi letterari e/o poetici, per attività e prodotti culturali, per varie opere di pace riconducibili inequivocabilmente nell'ambito dell'art. 3 dello Statuto.

La nomina compete al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e/o dei soci, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri Componenti. Sono inoltre nominati Collaboratori Permanenti di diritto, qualora non facciano espressa rinuncia, gli ex Presidenti dell'Università per la pace. Il Collaboratore Permanente dura in carica fino a revoca con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti del Consiglio Direttivo o fino ad espressa rinuncia del mandato da parte dell'interessato.

Il Collaboratore Permanente partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le funzioni del Collaboratore Permanente sono quelle di seguito indicate:

1. Fare proposte in forma individuale o collettiva al Consiglio Direttivo su materie esclusivamente riconducibili all'art. 3 dello Statuto;
2. Ricevere incarichi specifici da svolgere secondo le modalità ed entro i tempi ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art 16

(Rimborsi spesa e compensi)

1. Al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori sono corrisposti i rimborsi delle spese relativi all'esercizio dell'incarico secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
2. L'Assemblea su proposta del Comitato direttivo può stabilire per soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in relazione ad alcune attività proprie degli organismi sociali, rimborsi delle spese sostenute compatibilmente con le risorse a disposizione dell'associazione.
3. L'Assemblea può altresì prevedere la corresponsione di compensi per i membri non soci del collegio dei revisori

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DELLA PACE

Art. 17

(Programma generale di attività)

1. Il programma generale annuale di attività, contiene le linee di azione dell'Associazione per l'anno di riferimento; esso prevede di norma le proiezioni pluriennali delle iniziative da svolgere negli anni successivi a quello considerato.
2. Il programma generale annuale individua i settori prioritari di intervento, le iniziative da effettuare, le attività dei tavoli di lavoro, le risorse necessarie.
3. Il programma annuale è approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo che acquisisce a tale scopo il parere e le proposte dei tavoli di lavoro operanti.

Art. 18

(Tavoli di lavoro)

1. l'Associazione svolge la propria attività sulla base del programma generale, di norma, tramite tavoli di lavoro.
2. I Tavoli di lavoro sono individuati dall'Assemblea che ne determina i compiti, la durata, le regole di funzionamento e i criteri di composizione assicurando la presenza di rappresentanti di soci sia pubblici che privati.
3. La costituzione dei tavoli di lavoro è effettuata dal Consiglio direttivo che ne determina la composizione e le altre modalità operative.
4. Ogni tavolo di lavoro individua un coordinatore scelto tra i membri del Tavolo medesimo.
4. I Tavoli di lavoro possono riunirsi anche in sedi diverse dalla sede sociale.

TITOLO V PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 19 *(Patrimonio)*

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
2. Esso è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
 - b) eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) erogazioni liberali, donazioni, lasciti.

Art. 20 *(Finanze)*

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
 - a) le quote annuali di adesione all'Associazione e le ulteriori quote di partecipazione al fondo annuale di gestione di spettanza dei soci;
 - b) le entrate derivanti da attività, iniziative e progetti;
 - c) i contributi pubblici e privati;
 - d) i versamenti volontari dei soci;
 - e) ogni altra entrata diversa da quelle sopra indicate.

Art. 21 *(Bilancio)*

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo, deve essere discusso ed approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 23
(Regolamenti)

1. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta, il regolamento esecutivo del presente Statuto che stabilisce norme dettagliate di organizzazione e funzionamento interno con particolare riferimento alle funzioni e alle modalità di svolgimento dell'attività degli organi e delle altre strutture sociali.
2. L'Associazione può dotarsi di altri regolamenti e, più in generale, di altre normative o strumenti utili alla gestione ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 24
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia, ed in particolare a quelle civili.